



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT



verbale di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.76
del 22/12/2022

oggetto: **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PIANO URBANISTICO GENERALE: ADOZIONE VARIAZIONE DELLA PARTE PROGRAMMATICA AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 12 DELLA L.R. 20/2001 E DEI COMMI 4 E 5 DELL'ART. 4 DELLE NTA DEL PUG.**

L'anno duemilaventidue, nel mese di Dicembre, il giorno ventidue - giovedì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:20 in grado di prima, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA,GIOVANNA,ORIENTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO		A
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI		A	23	MORRA ROBERTO		A
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.20----

ASSENTI n.5.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: LOVINO FEDELE, SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, DI NUNNO SAVERIO, DI PALMA NICOLA, CRISTIANI ANTONIETTA

Presiede la seduta il Il Vicepresidente del Consiglio: Mariangela Lacidogna

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, la **Vice Presidente del Consiglio comunale**, pone in discussione il 3° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**PIANO URBANISTICO GENERALE: APPROVAZIONE VARIAZIONE DELLA PARTE PROGRAMMATICA AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 12 DELLA L.R. 20/2001 E DEI COMMI 4 E 5 DELL'ART. 4 DELLE NTA DEL PUG**»

Risultano presenti n. 20 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- **n. 20 in aula consiliare**, Sindaco **MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO**, **DI DONATO**, **FARFALLA**, **GAETA**, **GALLO**, **LACIDOGNA**, **MALCANGIO Mariangela**, **MASCIULLI**, **PRUDENTE**, **SERLENGA**, **SINESI**, **SURIANO**, **VENTOLA**, **VITRANI**, **TOMASELLI**, **LANDOLFI**, **LOMUSCIO**, **MORRA Annamaria Letizia**, **BUCCI**;
- **n. 0 in videoconferenza sincrona**

Risultano assenti n. 5 **MATARRESE Giovanni**, **MATARRESE Savino**, **CAPORALE**, **MORRA Roberto**, **SCHIRONE**.

La **Vice Presidente del Consiglio comunale** passa quindi la parola al Sindaco per l'introduzione alla proposta.

Sindaco **Vito Malcangio**: Trattasi di una delibera importante per lo sviluppo della nostra città in quanto, dopo aver ascoltato le lamentele di imprenditori, tecnici, professionisti e cittadini circa le difficoltà ad investire nella città, da candidato Sindaco si è impegnato a far sì che le cose potessero cambiare. Questa è la ragione per cui, pur non essendo un tecnico, ha voluto tenere per sé la delega all'Urbanistica, per dare il segnale che l'attenzione allo sviluppo e alla creazione di opportunità lavorative sono prioritarie per questa Amministrazione, e che chiunque abbia necessità di interloquire direttamente con il Sindaco, troverà sempre la porta aperta, specie coloro che hanno voglia di "fare". Nella elaborazione della variazione si è avvalso della professionalità dell'Arch. Nicola Fuzio in supporto dell'Ing. Riccardo Miracapillo, Dirigente del Settore Urbanistica, e di tutti i tecnici comunali, fornendo loro una direttiva ben precisa: apportare variazioni al PUG attraverso un dialogo propositivo con tutti, con l'obiettivo di dare piena attuazione a questo strumento per la costruzione della città delle opportunità. Questa delibera rappresenta un primo passo in questa direzione oltre che il primo di una serie di atti di cui il Consiglio in futuro dovrà occuparsi; ribadisce la disponibilità a ricevere proposte concrete da chiunque, e in particolar modo dai Consiglieri Comunali. In conclusione ringrazia tutti coloro che lo stanno supportando in questo percorso, e chiede al Consigliere Comunale Ing. Vito Gaeta di illustrare la proposta, ferma restando la disponibilità del Dirigente all'Urbanistica Ing. Miracapillo a fornire delucidazioni in merito alla stessa.

Prende la parola il Consigliere **GAETA**. Come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 della L.R. 20/2001 e dei commi 4 e 5 dell'art. 4 delle NTA del PUG vigente, risulta possibile procedere alla variazione della parte programmatica del PUG attraverso una delibera motivata di Consiglio Comunale. Prosegue nella descrizione delle variazioni proposte, che si articolano in tre parti: 1) articoli da inserire nella parte programmatica delle NTA del PUG in recepimento di intervenute disposizioni regionali; 2) articoli da inserire nella parte programmatica delle NTA del PUG per esigenze legate alla precisazione delle disposizioni normative del PUG; 3) articoli da sopprimere nella parte programmatica delle NTA del PUG.

La **Vice Presidente del Consiglio** passa la parola al Dirigente del Settore Urbanistica, Ing. **MIRACAPILLO**. L'ufficio propone al Consiglio anche l'inserimento dell'art. 51undecies, in recepimento della L.R. n.39 del 30/11/2021, norma che consente di intervenire nelle aree industriali per quanto riguarda l'art 8 dpr 160/2010 che consente in tali aree di incrementare la superficie senza limitazione. Si propone oggi tale recepimento in quanto in data 01/12/2022 è stata pubblicata la Sentenza n.240 della Corte Costituzionale che ha imposto la modifica di alcuni articoli della predetta legge regionale sottoposti al vaglio della Corte, e pertanto soltanto ora, ad avvenuta modifica da parte della Regione, la legge è in pieno vigore. Altro aspetto previsto dalla norma è

l'incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq nelle aree rurali per gli interventi a servizio delle attività imprenditoriali agricole.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **TOMASELLI**. Concorda su quanto espresso dal Sindaco circa l'importanza di questo punto per poter cambiare il volto di questa città; l'opposizione non ha nessuna intenzione di fermare tale cambiamento, tuttavia è necessario esporre alcune perplessità in merito. Innanzitutto vuole evidenziare come i tempi per analizzare gli atti in questione siano stati molto ristretti, considerato oltretutto che i documenti sottoposti all'approvazione sono molto tecnici. In un'ottica di sviluppo della città, ritiene che l'art 51bis vada bene, ma bisognerebbe puntualizzare quali sono le attività insalubri escluse e quale lo standard a cui si fa richiamo. L'art 51ter rinviene dalla nuova legge sul Piano casa della Regione Puglia per la quale è stata sollevata questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale: alla luce di ciò, per evitare l'emanazione di provvedimenti che potrebbero dover essere poi annullati, ritiene opportuno attendere prima la definizione della questione, stralciando temporaneamente tale articolo dal provvedimento in discussione, in attesa che la sentenza della Corte definisca il profilo di legittimità costituzionale o meno della legge regionale da cui discende. In merito all'art 51quinquies, comma 2.1, nel punto in cui dà la possibilità di presentare uno "studio di fattibilità urbanistica" ai proprietari che rappresentano, in base alla superficie catastale, almeno il 20% degli immobili compresi entro il perimetro dell'area della stessa maglia, intravede un profilo di illegittimità in quanto si chiede con quale potere si deroga a quanto stabilito dalla Legge Regionale che fissa tale percentuale al 51%. Per questa ragione ritiene che tale articolo non possa essere inserito; per ciò che concerne gli altri articoli introdotti dalla variazione, relativi alla parte prima, non ha alcuna osservazione da fare. In merito alla parte seconda, ritiene che l'affidamento diretto ravvisabile nell'art. 51septies sia illegittimo in quanto la creazione di centri sportivi sono suscettibili di generare un utile di gestione e, pertanto, vista la crescente domanda di strutture sportive, il progetto deve essere messo a bando per consentire a tutti di partecipare. In conclusione e in un'ottica di collaborazione, invita a fare le cose per bene per evitare di doverci ritornare per eliminare illegittimità o anomalie.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **LOMUSCIO**. Ha esaminato attentamente la delibera di Giunta Comunale n.121 del 4/8/2022, con cui è stata avviata la formazione della variante di adeguamento del PUG al PPTR e di aggiornamento della parte programmatica al PUG, richiamata nella premessa della relazione allegata alla proposta di delibera in discussione. Dopo la cronistoria fatta sull'approvazione del PUG e sull'iter seguito, dal 2019 sino ad agosto 2022, per apportare le varianti programmatiche e strutturali allo stesso PUG, ritiene opportuno fare alcune considerazioni in merito alle modalità seguite nella predisposizione di tali varianti. **[Alle ore 20:32 il Consigliere FARFALLA esce dall'aula. I presenti sono 19]**. Il PUG è uno strumento di disciplina urbanistica elaborato dall'Amministrazione comunale, alla cui stesura la cittadinanza deve essere messa in condizione di fornire un contributo concreto; a tale proposito sente di dover muovere delle critiche all'Amministrazione sulla mancata apertura di un canale diretto di comunicazione con la cittadinanza, occasioni di incontro per la raccolta di suggerimenti e osservazioni utili alla definizione della variante al PUG, in quanto provenienti da coloro che la città la vivono sotto i vari aspetti, sociale, economico, commerciale, professionale, imprenditoriale. Fondamentale coinvolgere tutta la cittadinanza nel momento delle scelte fondamentali, in un confronto alla pari che lasci fuori le ideologie politiche e i rapporti personali, affinché la loro condivisione accresca in tutti i cittadini il senso di identificazione nella città in cui si vive. Canosa deve cambiare il suo volto e l'urbanistica è lo strumento principe che può incidere sulla bellezza, accoglienza e attrattività del territorio comunale: rimprovera all'Amministrazione la mancanza di coinvolgimento per comprendere quali sono le carenze di questa città, a cominciare dal sistematico disordine urbano, e sulla necessità di avere grande prudenza nell'espansione edilizia, privilegiando scelte più ecologiche come parchi e aree verdi. Anche se la legge regionale dà la possibilità ai comuni di apportare varianti alla parte programmatica del PUG con una semplice delibera motivata di Consiglio, ritiene comunque opportuno il più ampio preventivo coinvolgimento della cittadinanza su temi così importanti per lo sviluppo della città e del suo territorio. **[Alle ore 20:43 il Consigliere FARFALLA rientra in aula. I presenti sono 20]**. Il Consiglio sta per approvare un atto che pone di fronte ad una scelta importante, dare seguito nell'immediato alle inevitabili richieste da cui qualunque amministrazione è pressata o guardare invece ad uno sviluppo più armonico proiettato in un futuro non immediato.

Richiama sulla necessità che, nella proposta di variante alla parte programmatica del PUG, siano esplicitate le linee di indirizzo che questa Amministrazione vuole dare allo sviluppo del territorio cittadino, non limitandosi a recepire le variazioni introdotte dalla legge regionale che dovrebbe essere un automatismo rimesso all'attività dirigenziale. Invita il Sindaco a misurarsi con queste scelte difficili, ad assumerne la responsabilità in maniera trasparente a favore dell'unico obiettivo della salvaguardia della città. In conclusione riafferma la sua opposizione costruttiva, dialogante ma pur sempre senza sconti.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **MORRA Annamaria Letizia**. Già nell'anno 2019 l'Amministrazione Morra di cui era parte, aveva provveduto con grande profusione di energie, ad una revisione degli strumenti urbanistici e all'adeguamento del PUG al PPTR con rideterminazione delle aree produttive, in un'ottica di salvaguardia del suolo, puntando alla riconversione ecologica e alla rigenerazione urbana. Ritiene che le varianti "domestiche", così come definite nel documento, pur essendo possibili per previsione della stessa legge regionale, comportino l'assunzione di un rischio elevato da parte del Consiglio Comunale che viene chiamato ad approvare varianti sulle quali la Regione non sarà chiamata ad esprimersi. In merito ai contenuti delle varianti relative al recepimento di alcune leggi, ritiene che la presente delibera rappresenti un passo indietro di quasi 40 anni laddove, per esempio, recepisce una legge regionale del 1986, che, a proposito di serre, consente di qualificarle come realizzazioni e non costruzioni, indipendentemente dal materiale usato, e questo stride con la necessità di ridurre il consumo del suolo. Evidenzia come sia difficile per un politico che non ha conoscenze tecniche, comprendere le integrazioni che sono state presentate oggi in Consiglio Comunale, senza aver avuto il tempo di valutarle con l'ausilio di un tecnico. Il PUG è un potente strumento e deve essere redatto secondo un interesse generale e astratto; diversamente, anche attraverso l'utilizzo di "varianti domestiche", potrebbe puntare a soddisfare l'interesse di singoli, presentando profili di inopportunità. Richiama altresì il profilo di illegittimità rappresentato dal Consigliere Tomaselli con riferimento all'art. 51septies. In conclusione ritiene che le varianti presentate appaiono a volte anacronistiche e confuse e il PUG che ne deriva, distante da come era stato pensato dall'Amministrazione Morra.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **FARFALLA**. Vuole ringraziare il Sindaco perché, dopo aver ascoltato per anni le lamentele di imprenditori che pur avendo voglia di investire nel territorio, non avevano gli strumenti che glielo consentivano, a distanza di soli 5 mesi dal suo insediamento ha portato all'approvazione del Consiglio Comunale un primo importante strumento, al quale ne seguiranno probabilmente altri, con l'intento di fornire soluzioni alle esigenze raccolte nel mondo imprenditoriale locale. Risponde alla Consigliera Morra dicendo che, piuttosto che pensare che questo Consiglio stia assumendo dei rischi, si dovrebbe pensare all'assunzione di responsabilità che è normale assumere nei confronti di tutta la città rivestendo il ruolo di Consiglieri e Assessori. Conclude ritenendo le varianti che si vanno ad apportare oggi, potranno essere volano per lo sviluppo di un settore che da anni soffre nella nostra città.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **LANDOLFI**. Chiede al Dirigente di chiarire cosa si intende laddove, all'art. 51septies, è scritto *"la misura di ristoro per i proprietari non indennizzati, è consentita sull'intera superficie del contesto la realizzazione di urbanizzazioni secondarie"*.

Ing. **MIRACAPILLO**: sul riferimento alle aree a standard di cui al punto 3.2 dell'art. 51bis, chiarisce che se si tratta di interventi su aree libere, lo strumento urbanistico esecutivo prevede delle aree a standard di riferimento puramente urbanistico; laddove invece ci sono immobili esistenti e vi è un cambio di destinazione d'uso, così come previsto dalla L.R. 11/2022 che consente in quelle aree di introdurre ulteriori destinazioni d'uso come, per esempio, il commercio, bisognerà garantire che nel lotto in cui si va ad intervenire siano rispettati anche gli standard specifici previsti dalla L.R. 24/2015, "Codice del Commercio". Con riferimento all'art. 51ter relativo al "Piano Casa", conferma che la norma regionale è al vaglio della Corte Costituzionale ma è attualmente in vigore; l'articolo in oggetto è stato inserito in quanto il Comune di Canosa, al pari di molti altri comuni pugliesi, ritiene di dover recepire la normativa regionale. In merito alle osservazioni sulla discordanza delle percentuali richieste per la presentazione dello studio di fattibilità tra l'art. 51quinquies della variante proposta e gli artt. 15 e 16 della L.R. 20/2001, l'Ing. Miracapillo chiarisce che si tratta di

due procedimenti differenti in quanto questi ultimi disciplinano la formazione del PUE, strumento urbanistico esecutivo del PUG, la cui approvazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale; l'art. 51quinquies, invece, dà la possibilità ai proprietari degli immobili che rappresentano almeno il 20% degli immobili compresi entro il perimetro dell'area della stessa maglia, di presentare uno "studio di fattibilità urbanistica" relativo all'intera superficie del comparto, la cui approvazione – al termine dell'iter descritto nello stesso articolo - è di competenza del Consiglio Comunale che deve valutare come sull'intera maglia vengono suddivisi i comparti e allocate le urbanizzazioni primarie e secondarie. Nell'iter di approvazione dello studio di fattibilità è prevista anche una fase pubblicistica in cui vengono raccolte osservazioni che saranno anche loro sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale, in modo da poter arrivare a definire una sorta di Piano particolareggiato in base al quale tutti i proprietari saranno liberi di realizzare i propri strumenti urbanistici esecutivi secondo la suddivisione della maglia approvata nello studio di fattibilità, e ciascuno può realizzare i propri interventi convenzionandosi in maniera separata per ciascun comparto. Si è ritenuto che l'assenza di proposte di strumenti urbanistici esecutivi negli anni dal 2014 al 2022, fosse da attribuire alla difficoltà di attivare i comparti con il raggiungimento della percentuale del 51% delle proprietà degli immobili insistenti sull'area interessata, in presenza di una eccessiva frammentazione delle proprietà. Conseguentemente, con l'introduzione dello studio di fattibilità urbanistica di cui all'articolo in discussione, è stato inserito un ulteriore passaggio rispetto alla formazione degli strumenti urbanistici esecutivi (PUE), propedeutico agli stessi che, non soltanto non è aggiramento della norma regionale ma è stato introdotto per garantire lo sviluppo del PUG che in questi anni era stato reso difficoltoso dall'eccessiva frammentazione della proprietà catastali. Per ciò che concerne l'art. 51septies, il nostro PUG è uno dei pochi della Puglia che aveva in sé il concetto della perequazione urbanistica; in genere con i vecchi PUG, in caso di allocazione di urbanizzazioni secondarie o attività per servizi, bisognava indennizzare i proprietari. Successivamente la normativa introdotta è stata di tipo conformativo per cui non soltanto l'Ente poteva allocare urbanizzazioni, ma anche il privato cittadino, nella propria area, poteva realizzare aree per servizi, per cui non c'era l'obbligo di reiterare il vincolo espropriativo e quindi, diventava conformativo. Il PUG del Comune di Canosa ha recepito le destinazioni del PRG e queste aree erano per servizi, per urbanizzazioni secondarie, conformative e pertanto aree senza obbligo di reiterare il vincolo espropriativo. Conseguentemente in queste aree i proprietari non vengono indennizzati per la realizzazione di urbanizzazioni secondarie, ma gli viene riconosciuto un ristoro in termini volumetrici, cedendo per l'intera maglia, attraverso la realizzazione di strumenti urbanistici esecutivi, il 70 % all'Ente per le sue attività, mantenendo il 30% per l'attività edilizia propria. In questo 30% di area di concentrazione volumetrica, attraverso un rapporto convenzionale con l'Ente e sempre previa realizzazione di strumento urbanistico esecutivo e sempre cedendo il 70% al Comune, si può realizzare in luogo delle residenze, le urbanizzazioni quali, per esempio, impianti sportivi o qualunque realizzazione diversa dalla residenza, a condizione che al termine del funzionamento dell'impianto realizzato, rimanesse in carico al proprietario la possibilità di poter realizzare le residenze. Il tutto regolamentato da una convenzione con l'Ente affinché il proprietario della concentrazione volumetrica, al termine delle attività che decide di realizzare sulla stessa, non perda il diritto alla volumetria che è territoriale, vale cioè sull'intero comparto oggetto di perequazione urbanistica.

Interviene la Consigliera **MORRA Annamaria Letizia** per chiedere all'Ing. MIRACAPILLO se su un'area di proprietà privata sulla quale attualmente insiste un campo sportivo, al suo posto dopo qualche anno è possibile realizzare una residenza.

Ing. **MIRACAPILLO**: Con la variante proposta oggi in Consiglio non sono state fatte modifiche ai comparti, alla zonizzazione del PUG, tutto ciò che era già stato pianificato rimane tale, ma soltanto alle regole per lo sviluppo di ciò che è già stato pianificato. Le aree di perequazione urbanistica sono già individuate dal PUG e questa variante si rivolge a quelle che sono libere nel senso che se sulle stesse non c'è interesse economico a sviluppare ulteriori residenze ma c'è una convenienza economica a sviluppare strutture sportive o altro, su queste aree di perequazione urbanistica con questa norma sarà possibile farlo.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **VENTOLA**. Innanzitutto si associa al Consigliere Farfalla nei ringraziamenti al Sindaco per aver mantenuto la parola data in campagna elettorale in materia di interventi, in termini attuativi e non modificativi, sul Piano Urbanistico Generale e questo non può che rappresentare serietà, impegno, studio, ascolto verso tutti. In risposta al Consigliere Tomaselli, precisa che la scelta di introdurre il recepimento della normativa regionale sul Piano Casa è sicuramente di tipo politico: la normativa regionale demanda ai Consigli comunali l'individuazione degli ambiti entro cui attuare il Piano Casa e il vaglio della Corte Costituzionale riguarda soltanto alcuni articoli della legge, mentre la parte che riguarda il Comune, e cioè l'utilizzo del Piano Casa negli ambiti B e C, non è impugnata. Le valutazioni politiche che inducono a proporre in questa fase il recepimento della norma sono molteplici; innanzitutto la legge è regolarmente vigente e molti comuni pugliesi l'hanno già recepita, ragion per cui, in caso di rinvio dell'approvazione al momento della pronuncia della Corte, non avremo messo i cittadini di Canosa su un piano paritetico rispetto ai cittadini di altri comuni che hanno già deliberato in merito. In secondo luogo è stato verificato che tutto ciò che riguarda la possibilità dell'aumento volumetrico dell'edificato, a Canosa è già stato fatto negli anni passati, e quindi politicamente si è valutato di recepire la legge regionale e individuare gli ambiti B e C. Si pensi ai proprietari di fabbricati in stato di forte degrado che, grazie alla possibilità data dal Piano Casa di un incremento della volumetria fino al 35%, potrebbero essere stimolati ad attuare interventi privati di rigenerazione urbana, determinando utilità anche per l'Ente che sarebbe così sollevato dai problemi di degrado e igiene pubblica in quei siti. Anche la possibilità di creare i sub comparti rappresenta una scelta politica molto forte, adottata nell'ottica di consentire ai cittadini di partecipare alla realizzazione di strumenti urbanistici esecutivi, dando la possibilità della presentazione di uno studio di fattibilità urbanistica di tutta la maglia, suddivisa per sub comparti, ai proprietari degli immobili che rappresentino almeno il 20% della maglia, senza dover adottare nessuna variante al Piano. Tale studio di fattibilità non rappresenta il PUE in quanto per essere recepito in uno strumento urbanistico esecutivo, dovrà essere sottoposto ad un iter come descritto dall'articolo, al termine del quale dovrà ricevere la valutazione e approvazione del Consiglio comunale, a differenza dei PUE proposti da chi ha la proprietà del 51% della maglia che sono sottoposti, e continueranno ad esserlo, direttamente alla Giunta comunale, titolata alla sua approvazione senza dover passare dal Consiglio comunale. Altra scelta politica molto forte è quella delle urbanizzazioni secondarie, con particolare riferimento agli impianti sportivi: qui non si parla di variante strutturale con variazione di destinazione d'uso ma di possibilità data ai proprietari di creare un comparto, cedendo il 70% al Comune, per le attività che questo deciderà di intraprendere utilizzando, a seconda di ciò che vorrà realizzare sull'area, le procedure ad evidenza pubblica; sul restante 30% il proprietario, in caso di scarsa redditività del mercato residenziale o di commercio di prossimità al quale l'area è destinata sulla base del PUG, può presentare uno studio di fattibilità per realizzare - per esempio - un impianto sportivo, senza pagamento del diritto edificatorio che configurerebbe una variante strutturale, mentre tale non è in quanto al termine del periodo di attività dell'impianto sportivo, al proprietario viene lasciato il diritto alla volumetria con possibilità di ritornare alla realizzazione residenziale. In merito all'intervento della Consigliera Morra, precisa che la scelta fatta da questa Amministrazione in merito al percorso da seguire in materia è diverso da quello seguito dalla precedente Amministrazione, non perché si considerasse non valido il lavoro fatto, anzi in molti casi è stato utile per ciò che si andrà a realizzare nei prossimi mesi; ciò che non è stata condivisa è la procedura seguita in quanto, nel momento in cui veniva avviato contemporaneamente l'iter della variante strutturale, variante per adeguamento al PPTR e variante programmatica, si sarebbe dovuta avere l'onestà intellettuale di riconoscere che si stava procedendo alla realizzazione di un nuovo PUG. Questa Amministrazione invece, considerato che il PUG esiste già, ha ritenuto di dover dividere le tre fasi per semplificare la realizzazione di ciascuna di esse, partendo innanzitutto con la delibera odierna relativa alla variazione programmatica, verso la fine del mese di gennaio sarà portata in Consiglio l'adozione dell'adeguamento al PPTR, e nei prossimi mesi si procederà con le varianti strutturali, seguendo l'iter di partecipazione, Conferenze di Servizi con Regione e altri Enti e Consiglio Comunale. L'adeguamento alla legge del 1986 risponde all'esigenza di colmare una lacuna, di cui si assume la responsabilità dai tempi in cui era Sindaco, ma a cui nessun altro delle precedenti amministrazioni aveva posto rimedio, derivante dal considerare scontato poter realizzare le serre sui terreni agricoli, cosa che in realtà non era affatto chiara: conseguentemente, in un paese a vocazione per lo più agricola, si è avvertito il dovere morale di dare agli agricoltori la possibilità di realizzare serre sui terreni agricoli di proprietà. Con

riferimento alle allusioni contenute negli interventi di alcuni consiglieri, circa la volontà di avvantaggiare alcuni piuttosto che altri celata nella variante proposta, risponde dicendo che avrebbe potuto accettare tali commenti in presenza di una proposta di variazione cartografica o di destinazione d'uso. Trattandosi di varianti normative, ogni osservazione di questo tipo è insussistente, tanto più che ciò che si sta facendo corrisponde all'impegno assunto con i cittadini in campagna elettorale e che ha consentito di vincere le elezioni: non darvi seguito significherebbe non rispettare il mandato elettorale. Alla Consigliera Lomuscio replica dicendo che tutto ciò che ha descritto nel suo intervento, e che ha invitato a fare alla luce della trasparenza e della partecipazione, è l'iter da seguire nella formazione del PUG, ed è ciò che era stato fatto a suo tempo, per 8 anni dal 2004 al 2012, nel corso dell'Amministrazione di cui era Sindaco, mentre ora ci troviamo nella fase attuativa in cui non sono previste variazioni di destinazioni d'uso. In conclusione ringrazia il Sindaco e il Consigliere Vito Gaeta che, in quanto tecnico, fornisce il suo supporto insieme a tantissime altre professionalità presenti in città.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **LANDOLFI**. Ritiene condivisibile il recepimento della L.R. del 1986 in materia di realizzazione di serre in quanto atto dovuto; laddove invece il recepimento riguarda la L.R. 20/2022, come chiarito dal Consigliere Ventola, trattasi di una scelta politica che però potrebbe essere pericolosa nel momento in cui, in caso di accoglimento del ricorso da parte della Corte Costituzionale, tale scelta potrebbe generare false aspettative nei cittadini. Nella ipotesi di non accoglimento della proposta del Consigliere Tomaselli di stralciare l'articolo relativo, pur condividendo alcuni punti della variante programmatica, non voterà favorevolmente la proposta di delibera ritenendo che la responsabilità conseguente alla scelta politica debba essere ben ponderata. In merito all'art.51ter relativo al Piano Casa, avendo notizia della impugnazione di alcuni provvedimenti adottati da alcuni comuni a seguito del recepimento della legge regionale impugnata, conferma il suo scetticismo sulla opportunità della sua approvazione in questo momento in cui non si ha contezza della decisione da parte della Corte Costituzionale. In merito all'art. 51septies condivide le perplessità del Consigliere Tomaselli circa il configurarsi di un affidamento diretto per la esecuzione di urbanizzazioni secondarie che possono determinare utili di gestione anche elevati. Infine, considerato che non ci sono i tempi per una valutazione dell'emendamento tecnico presentato dal Dirigente Miracapillo, che non è stato possibile per i due componenti della minoranza partecipare all'apposita Commissione Consiliare convocata in pieno orario lavorativo, e che non è stato possibile condividere i contenuti della proposta di delibera con tecnici e cittadini, ritiene opportuno rinviare l'approvazione del punto in oggetto ad una successiva seduta.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **GAETA**. Con riferimento alle perplessità espresse dalla Consigliera Landolfi in relazione all'art. 51septies precisa che le aree non vengono assegnate ma è il proprietario che propone attraverso lo strumento del PUE; inoltre ci si è soffermati sulla realizzazione di una soltanto tra le tipologie di urbanizzazioni secondarie realizzabili, e cioè gli impianti sportivi, a cui si uniscono asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, chiese, centri sociali, delegazioni comunali, aree verdi di quartiere. Si tratta di una concreta possibilità per tutti e non per pochi. Chiarisce, infine, che l'intervento privato, suscettibile di creare utili, può essere realizzato solo sul 30% che rimane di proprietà privata, mentre sul 70% della proprietà che deve essere obbligatoriamente ceduta al Comune, è l'Ente a decidere cosa realizzare e lo farà utilizzando le procedure di affidamento consentite dalla legge.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **SURIANO**. Non essendo un tecnico ha approcciato l'argomento in discussione sotto un profilo strategico, di carattere puramente politico e, pertanto, ha particolarmente apprezzato gli interventi in aula che hanno consentito di comprendere più a fondo gli aspetti tecnici della delibera. Ritiene che con questo provvedimento si possa dare davvero una svolta al paese; abbiamo una responsabilità nei confronti del territorio e oggi abbiamo la possibilità di poter riavviare finalmente lo sviluppo di una realtà ferma da troppi anni, dando a tutti la possibilità di ripartire sulla base di regole chiare e precise. Il settore dell'edilizia deve poter ripartire, e con esso anche l'indotto rappresentato da artigiani, commercianti ecc.; oggi abbiamo la possibilità di approvare un atto che consentirà di dare risposte a esigenze reali e di aprire un ciclo nuovo per il nostro paese.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **LANDOLFI**. Condivide in linea di principio l'intervento del Consigliere Suriano perché vanno bene le scelte politiche per far ripartire lo sviluppo del territorio mentre ciò che non va bene è creare false aspettative nei cittadini, considerato che la L.R. 20/2022 impugnata riguarda anche una parte delle variazioni che oggi si propone di approvare. Conseguentemente, di fronte al rifiuto di stralciare l'articolo collegato alla legge impugnata, bisognerebbe assumersi la responsabilità politica di essere chiari con i cittadini sugli effetti che la decisione della Corte Costituzionale sulla legge impugnata può generare.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **MORRA Annamaria Letizia**. Chiede che le sia chiarito se gli impianti sportivi, asili nido e le altre realizzazioni da parte dei privati, rientrano nelle urbanizzazioni secondarie o nelle ex zone F per servizi.

In riscontro l'ing. **MIRACAPILLO** ribadisce che le ex zone F per servizi rinvenienti dal PRG sono confluite nelle aree perequative dove, attraverso lo strumento del PUE, il 70% può essere ceduto al Comune mentre nel 30% che rimane di proprietà privata, è possibile fare anche questa tipologia di interventi.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **VITRANI**. Chiede all'Ing. Miracapillo di chiarire come ci si dovrebbe comportare nel caso in cui un cittadino dovesse presentare istanza di ampliamento ai sensi della Legge regionale sul Piano Casa in assenza di recepimento della normativa regionale nella variante programmatica al PUG in discussione oggi.

Ing. Miracapillo: in caso di non recepimento il singolo provvedimento viene portato in Consiglio comunale per l'approvazione e ciò deve essere fatto per ogni singola istanza che dovesse pervenire; nel caso in cui la Corte Costituzionale si dovesse pronunciare in accoglimento del ricorso, in presenza di autorizzazioni all'ampliamento rilasciate nelle more della pronuncia, si applicherà la procedura specifica prevista dal DPR 380/2001.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **DE MURO FIOCCO**. Nel caso di sentenza di accoglimento del ricorso da parte della Corte Costituzionale, questa avrà effetti retroattivi ma con salvaguardia dei diritti dei cittadini per i rapporti esauriti, cioè su ciò che è stato realizzato; il problema potrebbe sorgere in caso di rapporti pendenti in quanto per effetto della pronuncia si potrebbe ordinare la demolizione delle opere in corso di realizzazione senza poter avanzare richiesta di risarcimento. In conclusione si tratta di valutare le opportunità offerte ai cittadini pur se i rischi esistono e il cittadino, che deve comunque essere affiancato da un tecnico nella presentazione di queste istanze, viene messo a conoscenza della loro esistenza.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **VENTOLA**. Chiarisce che il Piano Casa identifica una fattispecie di aumento di volumetria su residenza già esistente, del 20% o 35%; il ricorso fa riferimento agli interventi di ampliamento su case rurali, sulle quali al momento non ci sono richieste, e saranno affrontate nel caso in cui dovessero pervenire. Ciò che non è assolutamente in discussione, in quanto non oggetto del ricorso, sono gli ampliamenti in zone B e C, cioè all'interno del tessuto urbano. Rassicura i Consiglieri che hanno espresso la necessità di un confronto con cittadini e tecnici dicendo che questa non è la fase dell'approvazione che invece si realizzerà soltanto con il ritorno in Aula, esaurita la fase pubblicitica, per la discussione e deliberazione sulle eventuali osservazioni pervenute.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **FARFALLA per dichiarazione di voto**. Esprime ed esprimerà sempre voto favorevole laddove si tratta di approvare strumenti che consentono di garantire la ripresa dello sviluppo del territorio che oltretutto, sono espressione di ciò per cui si è impegnati con i cittadini in campagna elettorale.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **SERLENGA per dichiarazione di voto**. Voterà favorevolmente la delibera in quanto apprezza l'ottimo lavoro svolto dai tecnici e in quanto convinto che possa rappresentare opportunità di crescita economica per l'intero paese. A proposito della necessità di una condivisione della proposta, vuole ricordare che questa proposta era inserita

nel programma sul quale ci si è confrontati con la cittadinanza in campagna elettorale; ritiene opportuno procedere senza indugi alla variazione della parte programmatica del PUG per consentire al territorio di ripartire, per cercare di semplificare le attività di impresa eliminando le lungaggini burocratiche. Si augura che il Consiglio possa cogliere questa opportunità.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **TOMASELLI per dichiarazione di voto**. Non si vuole bloccare la città: l'impianto della proposta, così come strutturato, va bene ma ci sono delle perplessità su qualche articolo e alcune scelte politiche non condivise; tuttavia si condivide la necessità di dover dare impulso alla città tutti insieme, e quindi il suo voto sarà favorevole.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **LOMUSCIO per dichiarazione di voto**. Voterà favorevolmente pur rinnovando i rimproveri mossi nel suo intervento in coerenza con la posizione espressa di un'opposizione costruttiva.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **LANDOLFI per dichiarazione di voto**. Condivisione su alcuni articoli e perplessità che permangono su altri. Sull'art. 51 undecies presentato oggi dall'ufficio tecnico come emendamento non è in grado di esprimersi in quanto, vista la specificità dell'articolo, ha necessità di approfondirlo con un tempo maggiore. Il voto in questa fase sarà favorevole per la necessità di snellire le attività autorizzative, non trascurando però la difficoltà di condividere alcuni punti degli articoli inseriti nella proposta, che ci si riserva di approfondire alla luce dei chiarimenti forniti in aula, con particolare riferimento all'applicazione del Piano Casa sul quale ci si riserva di inviare osservazioni formali nella specifica fase.

Interviene il **Segretario Generale** per un perfezionamento tecnico per il quale l'oggetto della deliberazione non è di "approvazione" ma di "adozione" della variazione della parte programmatica del PUG; pertanto anche il testo della deliberazione sarà reso coerente con quanto modificato e la pubblicazione all'Albo pretorio avverrà con questa dizione.

Nell'assenza di ulteriori interventi, la Vice Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'emendamento integrativo tecnico consistente nell'inserimento dell'art.51 undecies nella formulazione seguente:

“Art.51undecies-Recepimento della legge regionale n.39/30.11.2021.

- 1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n.39/30.11.2021, in tutti i contesti rurali, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e al fine di soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le attività connesse a quella agricola.***
 - 1.1. L'esigenza della costituzione di nuovi fabbricati è consentita solo nel caso in cui quelli esistenti non abbiano alternative rispetto al riuso e/o alla trasformazione e va dimostrata attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale e/o di riconversione e/o di ammodernamento dell'attività agricola, asseverato da tecnico abilitato nel rispetto della normativa di settore.***
 - 1.2. I nuovi fabbricati vanno realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, onde evitare la realizzazione di insediamenti isolati, fatta salva l'osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale nonché di carattere igienico-sanitario previste per specifici insediamenti zootecnici.***
 - 1.3. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.39/30.11.2021, in tutti i contesti rurali è consentito un incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'art. 51 della L.R. 56/1980 e nel rispetto degli ulteriori parametri definiti dalle NTA del PUG per ogni singolo contesto;***
- 2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.39/30.11.2021, nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.***

133) e della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332 e successiva deliberazione della Giunta regionale 1631 del 21/11/2022, per ampliamento delle attività produttive si intende l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume.”

La votazione riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n.19: Sindaco **MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO, BUCCI;**

Contrari: nessuno

Astenuti n.1: MORRA Annamaria Letizia;

Risultano assenti n.5: MATARRESE Giovanni, MATARRESE Savino, CAPORALE, MORRA Roberto, SCHIRONE.

Quindi il Consiglio approva l'emendamento.

La Vice Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'intero provvedimento così come emendato.

La votazione riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n.19: Sindaco **MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO, BUCCI;**

Contrari: nessuno

Astenuti n.1: MORRA Annamaria Letizia;

Risultano assenti n.5: MATARRESE Giovanni, MATARRESE Savino, CAPORALE, MORRA Roberto, SCHIRONE.

Quindi il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Per alzata di mano si vota l'immediata eseguibilità con 20 voti favorevoli su 20 presenti, assenti CINQUE (MATARRESE Giovanni, MATARRESE Savino, CAPORALE, MORRA Roberto, SCHIRONE).

il Consiglio Comunale

Premesso che:

- il Comune di Canosa è dotato di P.U.G., approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 17/04/2014;
- con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 08/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato rappresentato di dover provvedere ad una revisione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di riportare le singole azioni entro un quadro di programmazione e pianificazione complessiva della Città di Canosa di Puglia, avente valore di atto di indirizzo propedeutico alle fasi successive della pianificazione;
- con lo stesso provvedimento si è nominato il Dirigente del III Settore quale Responsabile della formazione e redazione della variante al PUG (Piano Urbanistico Generale), ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dal Titolo V (artt. 8 e segg.) della L.R. n. 20/2001, e dell'adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R., predisponendo gli approfondimenti necessari per:

- la revisione del P.U.G./Strutturale relativamente alla rideterminazione delle aree produttive, agli Ambiti Perequativi, alle aree ricadenti nell'abitato da sottoporre a Piani Particolareggiati, al riesame della strumentazione attuativa del piano (P.U.E., U.M.I., perequazione) nonché alle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano;
 - il completamento del P.U.G./Programmatico al fine di precisare una strategia di attuazione del PUG medesimo all'interno di una visione di un nuovo welfare per la Città e di azioni atte alla riconversione ecologica;
- con Deliberazione n. 2 del 11/02/2021, il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art.11 della L.R. n.20/2001, dell'art.97 delle NTA del PPTR e della L.R. n.44/2012, il Documento Programmatico Preliminare della Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) ed adeguamento al PPTR;
 - con Determina Dirigenziale n. 1905 del 25/11/2022 veniva affidato all'Arch. Nicola Ferdinando Fuzio l'incarico di supporto al RUP per il prosieguo delle attività finalizzate alla definizione dell'adeguamento del vigente PUG al PPTR, ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR e per le attività necessarie alla predisposizione degli atti e provvedimenti finalizzati all'adozione della variante non strutturale al PUG di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della L.R. 20/2001;

Valutato che:

- la variante strutturale al Piano Urbanistico Generale, il cui iter risulta avviato nell'agosto del 2019 (ovvero esattamente tre anni fa), ad oggi non risulta adottata da parte del Consiglio Comunale;
- il comma 1 dell'art. 12 della Lr 20/2001 sancisce che il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11;
- rispetto alla quattordici fasi previste dall'art. 11 della Lr 20/2001 per la formazione del PUG, ad oggi ne risultano espletate solo le prime tre.

Considerato che:

- alcune delle motivazioni che hanno determinato il convincimento della necessità di avvio della procedura di variante strutturale al PUG, richiamate nella DGC 175/08.08.2019, risultano attualmente superabili con la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Lr 20/2001 (più volte integrato), procedura peraltro già assorbita nell'art.4 (comma 4 e 5) della NTA del PUG vigente, che consentono attraverso una delibera motivata del Consiglio Comunale di apportare variazioni alla parte programmatica del PUG (comma 2) e di apportare variazioni al PUG in assenza di approvazione regionale per alcune specifiche fattispecie;

Considerato che:

- il Piano Urbanistico Generale è uno strumento sostanzialmente diverso dal Piano Regolatore Generale, che necessita di una gestione politicamente e tecnicamente attiva e partecipata;
- che la parte programmatica del PUG può e deve essere gestita agevolmente attraverso il lavoro congiunto degli uffici comunali, della Giunta e del Consiglio Comunale;
- che il DRAG per questo prevede l'istituzione del c.d. "*ufficio di piano*", ovvero un luogo in cui le decisioni politiche e le soluzioni tecniche trovano sintesi e si determinano nelle c.d. "*varianti domestiche*" al piano, per renderlo maggiormente aderente alle dinamiche del territorio;
- il PUG di Canosa di Puglia è uno tra pochi strumenti urbanistici generali in Puglia ad essere caratterizzato nel suo apparato strutturale e programmatico da un approccio innovativo e sperimentale, in relazione alle modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche (come ad esempio l'applicazione della perequazione urbanistica, la gestione della "*rigenerazione urbana*" o ancora le modalità di attuazione dei piani urbanistici esecutivi);
- in virtù degli indirizzi per la formazione del PUG forniti dalla Regione con il DRAG,

durante la fase di predisposizione dei nuovi Piani Urbanistici Comunali, alcuni Comuni pugliesi si sono dotati di un *“Ufficio di Piano”*, ovvero di una struttura tecnica appositamente dedicata non solo alla formazione del piano, ma all’intera attività di pianificazione, alla sua attrazione e gestione, anche in riferimento ai programmi e progetti di trasformazione rilevanti dal punto di vista urbanistico;

- l’attuale amministrazione comunale, ha come obiettivo prioritario lo sviluppo delle attività produttive del territorio (Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo ed Edilizia) per lo sviluppo socio-economico, dotazione di edilizia residenziale anche sociale, dotazione di servizi ed infrastrutture, qualità della vita;

Valutato che:

- dalla data di approvazione del PUG, sono state approvate, modificate o integrate diverse leggi regionali che attengono alla gestione del territorio;
- la gestione del PUG da parte degli uffici comunali, ha evidenziato alcune criticità dell’apparato normativo del piano;
- si rende necessario un aggiornamento della parte programmatica delle norme tecniche di attuazione del PUG;
- in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 04/08/2022 è stata avviata la formazione della variante di adeguamento del PUG al PPTR ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR e di aggiornamento della parte programmatica al PUG;
- come disposto dai commi 2 e 3 dell’art.12 della LR 20/2001 e dall’art.4 (commi 4 e 5) della NTA del PUG vigente risulta possibile procedere alla variazione della parte programmatica del PUG, attraverso una delibera motivata del Consiglio Comunale, e di apportare variazioni alla parte programmatica del PUG (comma 2);
- in data 16/12/2022, Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, con il supporto dell’Arch. Nicola Ferdinando Fuzio, ha predisposto apposito elaborato tecnico in cui sono riportate le modifiche da apportare alla parte programmatica del PUG, denominato *“Variante alla parte Programmatica del PUG ai sensi dell’art. 12 della lr 20/2001 e dell’art. 4 delle NTA del PUG”*.

Considerato che:

- la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale con il supporto del tecnico incaricato, è composta da tre distinte parti;
- la parte prima definisce i seguenti articoli da inserire nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale in recepimento di intervenute disposizioni regionali:
 - Art.51bis - Recepimento della legge regionale n.11/29.06.2022
 - Art.51ter -Recepimento della legge regionale n.20/12.08.2022
 - Art. 51 quater - Recepimento della legge regionale n.19/11.09.1986
 - Art. 51 quinquies - Recepimento del comma e-bis dell’art.12 della legge regionale n.20/27.07.2001
 - Art. 51 sexies. Recepimento della legge regionale n.2/26.02.2008
- la parte seconda definisce i seguenti articoli da inserire nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale per esigenze legate alla precisazione delle disposizioni normative del PUG:
 - Art. 51 septies - AP.AS/P - Ambito Perequativo per Aree a Servizi alla Produzione
 - Art.51 octies - Lotti occupati o in parte occupati
 - Art.51nonies - Insediamento di allevamenti di cavalli nei contesti rurali
 - Art.51 decies - Discordanza ed indicazione errata per aree vincolate
- la parte terza definisce alcuni articoli da sopprimere nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale per intervenute e contrastanti normative nazionali e/o regionali:

Considerato che le suddette norme consentono all'Amministrazione comunale, con procedimento semplificato non soggetto a controllo regionale, di intervenire sulla perimetrazione dei comparti e delle unità minime di intervento per la pianificazione attuativa, senza introdurre aumenti degli indici di fabbricabilità o riduzioni delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico;

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 7.2, punto VI, del Regolamento Regionale n. 18/2013 e ss.mm.ii., per *“le modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento” “si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, (...) in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4”*, a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 7, punto 7.2, lettera a, punto VI del suddetto regolamento, la presente proposta è esclusa dalle procedure di VAS e rimane sottoposta alla mera registrazione di cui all'art. 7.4;
- che la variazione in argomento non necessita del parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (Pareri sugli strumenti urbanistici), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 03.06.2010, non comportando la variante proposta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo D.P.R. n. 380/2001;
- che la presente variazione al PRG vigente non necessita del Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. c) delle N.T.A. del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. n.20/2001 e ss.mm.ii., è annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o approvazione regionale.

Ritenuto di:

- dover provvedere ad una revisione della parte programmatica del PUG, in aggiornamento alle disposizioni normative regionali intervenute e ad alcune criticità emerse durante la gestione dell'attuazione delle previsioni del PUG da parte degli uffici comunali;
- di adottare, ai sensi dell'art.12 della l.r. 20/2001 e dell'art. 4 delle NTA del PUG, l'elaborato tecnico predisposto dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico in data 16/12/2022;

Visti:

- la L.R. 11/09/1986 n. 19;
- la legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.mi.;
- la L.R. 26/02/2008 n. 2;
- la L.R. 27/07/2011 n. 20 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14/12/2012 n. 44;
- la L.R. 29/06/2022 n. 11;
- la L.R. 12/08/2022 n. 20;
- la Circolare n. 1/2014 approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2570 del 09/12/2014 "Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione del P.U.G.";
- il Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa (P.U.G.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014 ed il P.P.T.R., approvato con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.3.2015;
- il Documento Programmatico Preliminare adottato, ai sensi del comma 1 dell'art.11 della L.R. n.20/2001, dell'art.97 delle NTA del PPTR e della L.R. n.44/2012, dal Consiglio

- Comunale con la Deliberazione n. 2 del 11/02/2021;
- i commi 2 e 3 dell'art.12 della L.R. n. 20 del 27/07/2001;
 - l'art. 4 (commi 4 e 5) della NTA del PUG vigente;

Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- I pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal Responsabile del III Settore per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del II Settore per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole della 3^a commissione consiliare del 20/12/2022;
- Lo Statuto dell'Ente;
- L'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 04/08/2022.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

con voti

favorevoli-----diciannove----(Sindaco Malcangio Vito, De Muro Fiocco, Di Donato, Farfalla, Gaeta, Gallo, Lacidogna, Malcangio Mariangela, Masciulli, Prudente, Serlenga, Sinesi, Suriano, Ventola, Vitrani, Tomaselli, Landolfi, Lomuscio, Bucci);

contrari-----zero

astenuti:-----uno----(Morra Annamaria Letizia)

su

presenti-----venti

assenti-----cinque----(Matarrese Giovanni, Matarrese Savino, Caporale, Morra Roberto, Schirone)

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ADOTTARE ai fini della procedura regionale per gli strumenti urbanistici, approvandolo per quanto di competenza e legge, l'elaborato tecnico predisposto dal Dirigente del III Settore con il supporto del tecnico incaricato, allegato alla presente Deliberazione e qui interamente recepito, in cui sono riportate le modifiche da apportare alla parte programmatica del PUG, denominata "*Variante alla parte Programmatica del PUG ai sensi dell'art.12 della Lr 20/2001 e dell'art. 4 delle NTA del PUG*";

DI DEMANDARE al Dirigente del III Settore:

- l'attivazione della procedura prevista per le pubblicazioni come nel seguito specificato:
 - deposito presso la Segreteria Comunale per 15 gg. consecutivi della Delibera di Adozione della variante, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella Provincia;
 - entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito presso la Segreteria Comunale, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990;
 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito presso la Segreteria Comunale il Consiglio Comunale approva la Variante, pronunciandosi, altresì, sulle osservazioni presentate nei termini.

- la predisposizione degli atti consequenziali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale così come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE, per alzata di mano all'unanimità **con 20 voti favorevoli su 20 presenti**, assenti CINQUE (**MATARRESE** Giovanni, **MATARRESE** Savino, **CAPORALE**, **MORRA** Roberto, **SCHIRONE**) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

il II Vicepresidente del Consiglio

Mariangela Lacidogna
